

**IN BREVE**

**DECADENZA DELLA REVOCATORIA**

Ai sensi dell'art. 69 bis della nuova Legge Fallimentare (dopo le modifiche del 2006-2007), le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. Tale norma peraltro è applicabile solo alle procedure fallimentari i cui ricorsi sono stati depositati dopo il 16.7.2006 (cfr. in tal senso Tribunale di Treviso 2.5.2007).

**Autore:** [Avv. Luigi De Lisa](#)